



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e, in particolare, il comma 54 dell’articolo 1, “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi”, che ha definito misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), destinando all’attuazione delle predette misure risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell’importo di 225 milioni di euro;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’art. 2, comma 100, lettera a) che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante i criteri e le modalità di concessione di un contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi in gestione che i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) utilizzano per concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l’accesso al credito;

Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017, che ha previsto che l’erogazione del contributo ai confidi sia effettuata, su disposizione del Ministero dello Sviluppo economico, dal soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la convenzione stipulata in data 28 marzo 2012 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvata con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 marzo 2012;

Visto l’art. 14, comma 3, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017 che prevede la possibilità che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga, per l’attività tecnica e



amministrativa riguardanti l'istruttoria delle richieste, la concessione e l'erogazione del contributo e il monitoraggio e il controllo in ordine alla corretta gestione risorse concesse ai confidi, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà e che gli oneri per le predette attività di siano posti a carico delle risorse complessive della misura nel limite dell'1% (uno per cento) delle stesse;

Vista la convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2017, approvata con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 luglio 2017, recante la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in ordine alle attività di assistenza tecnica per l'attuazione della misura prevista dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 gennaio 2017;

Visto in particolare l'art. 5 della citata convenzione del 20 giugno 2017 che ha previsto, in conformità all'art. 14, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017, il rimborso dei costi documentati in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. nel limite massimo pari a 2,250 milioni di euro;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2, del citato decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017, che ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo al 31.12.2018 ore 24:00;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017, con il quale sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda relativo alle operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 agosto 2019 con il quale sono state disciplinate le attività di monitoraggio e controllo del Ministero dello sviluppo economico sui confidi destinatari del contributo;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Visto in particolare il comma 221 dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che il



Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno 2019, accerti la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione originaria pari a 225 milioni di euro;

Vista la nota acquisita al prot. n. 263845 del 20 giugno 2019, con la quale Mediocredito Centrale S.p.A. ha attestato alla data del 20 giugno 2019 che l'importo complessivo delle risorse erogate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017, è pari a euro 155.841.637,05;

Considerato che, alla data del presente provvedimento, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano accantonate per contributi concessi e non ancora erogati risorse per un importo complessivo pari a euro 4.724.964,55;

Considerato che, alla data del presente provvedimento, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano accantonate a fronte di richieste di contributo in fase di valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, risorse per un importo complessivo pari a euro 27.545.771,84;

Considerato che, in virtù della convenzione stipulata in data 20 giugno 2017 tra Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., risultano accantonate, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse per un importo complessivo pari a euro 2.250.000,00;

Considerato, altresì, che non risultano, alla data del presente provvedimento, contenziosi in essere con i confidi richiedenti il contributo di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017;

DECRETA:

Articolo unico

1. A valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla data del presente provvedimento, sono accertate risorse residue disponibili per un importo pari a euro 34.637.626,56;

2. Con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico si provvederà ad accertare le ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Roma, 28 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Laura Aria)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche